

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo in caso di navigazione aerea non limitata

Modifica del 21 febbraio 2001

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni*

ordina:

I

L'ordinanza dell'8 novembre 1989¹ concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo in caso di navigazione aerea non limitata è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

Concerne solo il testo francese.

Ingresso

visti gli articoli 2 capoverso 2 e 14 dell'ordinanza del 17 ottobre 1984² concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS);
d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,

Art. 2 **Competenza**

¹ Per le misure di cui all'articolo 1 è competente l'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio). A questo scopo, l'Ufficio ricorre segnatamente ai servizi della Società Anonima Svizzera per i Servizi della Navigazione Aerea civili e militari (Skyguide).

² L'Ufficio è assistito dal Comando delle Forze aeree (Comando).

Art. 4 **Vigilanza**

Con i mezzi tecnici e operativi di cui dispongono, gli organi della sicurezza aerea vigilano sullo spazio aereo svizzero, controllato e non controllato, anche per salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo.

¹ RS 748.111.11

² RS 748.111.1; RU 2001 509

Art. 5 Controlli

¹ Con i mezzi tecnici e operativi di cui dispongono, gli organi della sicurezza aerea vigilano sul traffico aereo civile e militare affinché vengano rispettate le norme di circolazione.

² Se i voli vengono assistiti dai servizi del controllo della circolazione aerea, gli organi della sicurezza aerea controllano segnatamente se vengono rispettate le autorizzazioni rilasciate affinché venga evitato il sorvolo delle regioni in cui si svolgono operazioni militari, nonché rispettate le condizioni legate ai diritti di sorvolo accordati agli aeromobili di Stato immatricolati all'estero.

Art. 6, primo periodo

I servizi della sicurezza aerea verificano la conformità tra le informazioni fornite dal radar e quelle della radio, nonché quelle contenute nel piano di volo. ...

Art. 7 cpv. 2

² In caso di violazione grave, l'Ufficio informa immediatamente il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, all'attenzione del Consiglio federale, nonché all'occorrenza la Direzione del diritto internazionale pubblico.

Art. 8 cpv. 1, secondo periodo, e 4

¹ ... Esso può delegare questa competenza interamente o in parte alla sicurezza aerea o al Comando.

⁴ L'intervento degli aeromobili intercettatori va coordinato con la sicurezza aerea.

Art. 9 Uso delle armi

L'uso delle armi è disciplinato dall'articolo 9 OSS nonché dalle prescrizioni di servizio del comandante delle Forze aeree.

Art. 11 Annunci

La sicurezza aerea annuncia immediatamente all'Ufficio e al Comando i voli sospetti. Gli organi militari comunicano siffatti voli senza indugio all'Ufficio e a Skyguide.

II

Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 19 dicembre 1995³ concernente la delega dei compiti di sicurezza aerea e il calcolo delle tasse di sicurezza aerea;
2. l'ordinanza del 29 febbraio 1992⁴ sulla collaborazione tra la sicurezza aerea civile e il Comando delle truppe d'aviazione e di difesa contraerea.

III

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 4 maggio 1981⁵ concernente le norme di circolazione per aeromobili è modificata come segue:

Allegato 2a

Abrogato

IV

La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2001.

21 febbraio 2001

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Moritz Leuenberger

³ RU 1996 601

⁴ RU 1992 652, 1996 595

⁵ RS 748.121.11